



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto pubblico per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio "PRIAMI", sito in Collesalvetti frazione Stagno Via Marx CIG 7097141A05

Articolo 1

TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Collesalvetti, in esecuzione della determinazione a contrattare del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari n. 279 RG del 31.05.2017 comunica che è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 164 del D.Lgs. n. 50/ 2016, per l'affidamento del contratto pubblico per la concessione del servizio di gestione dell'impianto di calcio di Stagno "Priami", sito in Collesalvetti fraz. Stagno, Via Marx.

La presente concessione ha ad oggetto il servizio di gestione dell'impianto di calcio di Stagno "Priami", sito in Collesalvetti fraz. Stagno, Via Marx identificato al Catasto Fabbricati Foglio 27 particella 2193 e sullo stesso insistono gli immobili indicati nella planimetria Tav. 1 allegata al presente disciplinare, ai fini dell'utilizzazione di tale impianto per la pratica di attività sportive, in via prevalente quella di calcio, che comporta il diritto per il concessionario di percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe nonché dalle attività commerciali accessorie.

CODICE CIG 7097141A05
CPV 92610000-0

L'intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it/>. Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato. Gli operatori economici devono risultare iscritti nella categoria merceologica di seguito indicata ed essere in possesso di firma digitale.

Categoria merceologica START : SERVIZI SPORTIVI

Tutte le caratteristiche del servizio richiesto sono definite nella documentazione di gara presente sul portale sopra indicato oltre che sul sito internet del Comune di Collesalvetti nella sezione del profilo di committente al seguente link [www.comune.collesalvetti.li.it](http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../gare---profilo-di-committente/servizi.html), <http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../gare---profilo-di-committente/servizi.html>

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016, la concessione di cui al presente disciplinare è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario: l'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tale condizione (Allegato 4).

Articolo 2

DURATA DELL'APPALTO – VALORE DELLA GARA



La durata della concessione è di anni 3 e decorrerà presumibilmente da luglio 2017. E' previsto l'eventuale prolungamento dell'affidamento per ulteriori due anni qualora l'aggiudicatario in sede di offerta abbia presentato interventi di miglioria, corredati da apposito piano economico finanziario, dal quale si evinca che l'ammortamento dell'investimento è superiore ad anni 3. E' prevista un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del D.Lgs.n. 50/2016. La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Collesalveti e il soggetto affidatario, fatta salva la decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di ricognizione se il Comune, nelle more della stipula della convenzione, stante l'imminenza della ripresa e della organizzazione dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2017/2018, procede alla consegna anticipata delle strutture, sulla base della determinazione di aggiudicazione.

Il Comune di Collesalveti si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a proprio carico qualora ne venga ravvisata la necessità, senza che il concessionario nulla possa pretendere. In tale caso potrà essere richiesta una rinegoziazione del piano economico finanziario o della durata che non si traduca in una sostanziale modifica del contratto.

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio rapportandosi con l'Ufficio Sport /Servizi economico-finanziari del Comune di Collesalveti.

Il valore complessivo del contratto, ai fini di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'eventuale prolungamento dell'affidamento di cui all'art. 2 e dell'eventuale proroga di sei mesi nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, ammonta ad € 485.983,62 conteggiata tenendo conto delle voci previste dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dagli introiti minimi (al netto di IVA) da parte del gestore, compreso l'utile di impresa, previsti per la concessione nel piano economico finanziario predisposto dal comune.

E' prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un canone annuo pari ad € 16.385,00 oltre iva posto a base di gara, sul quale potranno essere presentate offerte in rialzo. L'importo a base di gara, per la durata triennale della convenzione è € 49.155,00 oltre iva al 22%.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dal D.Lgs.n.56/2017, il costo complessivo della manodopera è pari ad € 22.041,82, valutando le attività di segreteria e reception, conduzione impianti tecnologici, pulizia e custodia, e manutenzione dei campi come indicate nella Relazione tecnica-illustrativa. Non sono rilevati rischi da interferenza e pertanto non vi è obbligo di redazione del DUVRI.

Il canone sarà corrisposto in un unica tranche entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le tariffe e gli introiti per le attività di commercializzazione collaterali, secondo gli importi proposti nel piano economico-finanziario, saranno introitate dal Concessionario unitamente ai proventi derivanti dalle attività sportive correlate all'utilizzazione propria dell'impianto quale unici corrispettivo.



Articolo 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del D.Lgs.n. 50/2016, ivi comprese le società/associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e le Federazioni Sportive Nazionali, aventi ad oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e la pratica di attività sportiva. Ai raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da dichiarare in modo analitico secondo quanto contenuto nell'allegato 2 (formulario DGUE) al presente disciplinare;

2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

1) Operatore economico partecipante in forma singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, ed aventi ad oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e la pratica di attività sportiva in possesso di:

Idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per l'esercizio dell'attività di cui sopra e /o:

a. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;



b. Per gli Enti di Promozione Sportiva e Federazione Sportiva riconoscimento del C.O.N.I.

N.B. in caso di società o associazioni sportive dilettantistiche, essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 90 della Legge n. 289 del 2002;

2. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

Capacità economico-finanziaria:

Ogni concorrente dovrà, essere in possesso e presentare la documentazione comprovante il possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- 1 . avere avuto il bilancio degli ultimi 3 anni in utile.

Capacità tecnico-professionale:

- 1) Di aver gestito per almeno per 3 anni negli ultimi 5 anni, un impianto sportivo pubblico.

2) Possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso del requisito di capacità economico finanziaria prescritto per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I requisiti di idoneità professionale debbono essere posseduti da ogni impresa partecipante in forma aggregata.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Collesalveti gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016 è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

3.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs.n. 50/2016.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, D.Lgs.n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, a pena di esclusione



dalla gara, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016, i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e) sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale possono partecipare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.n. 50/2016, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.



E' consentito, per le ragioni indicate nell'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs.n.50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016 ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

3.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 89 ivi richiamato, il concorrente può avvalersi delle capacità economico -finanziarie e tecnico- professionali di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi.

In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 3 punto 3.1, lettera b)1)1. (iscrizione CCIAA/federazioni ecc.) e b)1)2. (idoneità tecnico-professionale ex art. 26, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i) in quanto di contenuto soggettivo.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 5, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento, compilando l'apposita sezione del DGUE che dovrà essere presentato anche dall'impresa ausiliaria:

a) una dichiarazione del soggetto di manifestazione della volontà di avvalersi, in relazione alla gara cui partecipa, dell'impresa ausiliaria di cui indicherà le generalità per soddisfare i requisiti indicati nella medesima dichiarazione **(DGUE Parte II – sez. c.)**;

b) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento **(DGUE)**;



c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (Allegato 3);

d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta verrà effettuata con riferimento all'offerta nel suo complesso determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica, in applicazione del metodo aggregativo-compensatore riportato nella seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

$C(a)$ = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

$V(a)_i$ = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria

Il punteggio complessivo da attribuire pari a 100 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica è così suddiviso:

ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO (MAX 58 PT)

Criterio di valutazione	Sub criterio
	<p>1.1 Esperienza nel settore (Conteggiata dalla data di affiliazione alla Federazione/ente sportivo di riferimento)</p> <p>Fino a 5 anni: 3 pt</p> <p>Oltre 5 anni: 5 pt</p> <p>Max Punti 5</p> <p>1.2 Qualificazione professionale* (saranno valutati solo gli istruttori/allenatori che siano accreditati come tali dalla federazione di riferimento) degli istruttori e allenatori che si intendono utilizzare nello svolgimento dell'attività sportiva <u>(n.b. è obbligatorio allegare il curriculum sottoscritto con firma autografa)</u></p> <p>1 punto ogni allenatore qualificato fino ad</p>



1	<p>Gestione attività sportiva 45 pt</p>	<p>un massimo di 5 pt</p> <p>1.3 Attività di promozione sportiva(con riferimento all'attività che si intende svolgere nell'impianto)</p> <p>la valutazione terrà conto dei seguenti criteri: massimo utilizzo dell'impianto, diversificazione dell'utenza, completezza dell'offerta, rilevanza dei tornei, campionati ed eventi ricreativi proposti, corsi di avviamento alla pratica sportiva rivolti alla fascia giovanile della popolazione ed alle fasce deboli (anziani e diversamente abili) indicando la durata oraria settimanale dedicata e/ o la durata oraria complessiva del corso, ed il numero di utenti potenzialmente coinvolti)</p> <p>Fino ad un massimo di 25 punti</p> <p>1.4 Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata in prevalenza nell'impianto e interdisciplinarietà delle attività sportive offerte</p> <p>Fino ad un massimo di 5 punti</p> <p>1.5 Gestione integrata con altri soggetti: verrà valutata la capacità di coinvolgimento di altri soggetti per la valorizzazione di diverse pratiche sportive e/o fasce di utenza</p> <p>Fino ad un massimo di pt 5</p>
2	<p>Valutazione dell'attività svolta</p> <p>8 pt</p>	<p>2.1 ogni manifestazione sportiva, ricreativa, organizzata negli ultimi due anni nel territorio comunale n.b. indicare sede - data - durata- partecipanti, target]</p> <p>1 punto ogni manifestazione fino ad un massimo di 3</p> <p>2.2 Attività svolta a livello provinciale/regionale/ nazionale</p> <p>(torneo, partecipazione a campionati, ecc.) negli ultimi 5 anni sportivi n.b. indicare sede - data - durata- rilevanza provinciale/regionale/nazionale, tipologia di</p>



		gara [campionato, torneo (indicare numero di squadre partecipanti), singola] 1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 5 punti
3	Piano di gestione dell'immobile pt 5	3.1 Interventi di innovazione e miglioria dell'impianto (particolare rilievo sarà attribuito ai progetti che prevedono interventi di miglioramento energetico) Fino ad un massimo di 5 punti

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento di valutazione per il quale non sono previste formule matematiche o punteggi fissi (criterio 1, 2 e 3), la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, come indicato nella griglia sottostante.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo compensatore, come descritto.

Premesso che oggetto dell'attribuzione del punteggio sarà l'elemento di valutazione o il sub elemento nel suo complesso, per ciascun concorrente i componenti della commissione giudicatrice attribuiranno ad ogni elemento un coefficiente compreso fra 0 e 1,00 commisurato al gradimento espresso per l'offerta esaminanda secondo la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente	
Ottimo	1	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta che risulti ottima in relazione alla completezza degli aspetti oggetto della valutazione e che sia completamente soddisfacente
Buono	0.80	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta che risulti di buona qualità in relazione agli aspetti oggetto della valutazione e che raggiunga un buon grado di soddisfacimento dell'elemento valutato
Discreto	0.60	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta che risulti di discreta qualità in relazione agli aspetti oggetto della valutazione e che raggiunga un discreto grado di soddisfacimento dell'elemento valutato
Più che sufficiente	0.40	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta che risulti di qualità più che sufficiente in relazione agli aspetti oggetto della valutazione e che raggiunga un grado di soddisfacimento dell'elemento valutato più che sufficiente
Sufficiente	0.20	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta che risulti di buona qualità in relazione agli aspetti oggetto della valutazione e che raggiunga un



		buon grado di soddisfacimento dell'elemento valutato
Non valutabile	0	Sarà assegnato tale coefficiente all'offerta priva di miglorie o assolutamente non rispondente alle esigenze dell'amministrazione, o priva degli elementi richiesti per l'effettuazione della valutazione stessa.

Verranno tenute in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Effettuata tale valutazione la Commissione, qualora non si sia espressa all'unanimità, provvederà a ricalcolare la media dei coefficienti espressi per ciascun elemento di valutazione dai singoli commissari e moltiplicherà il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo sopra stabilito per lo stesso elemento.

Qualora l'offerta sia stata valutata come non giudicabile in uno o più degli aspetti del progetto di valutazione, in quanto contrastante con il progetto posto a base di gara, sarà richiesto al concorrente, qualora aggiudicatario, l'adeguamento di quanto presentato al progetto posto a base di gara.

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative agli elementi di carattere quantitativo, alla miglior valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per tali criteri, alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i / V_{\max}$$

Dove:

C_i = coefficiente da assegnare all'offerta i-esima

V_i = valutazione del parametro qualitativo da assegnare all'offerta i-esima

V_{\max} = la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

Tale procedura sarà ripetuta per ogni elemento di valutazione oggetto di giudizio e per i singoli lotti, al fine di rendere omogenee le valutazioni operate dalla commissione relativamente agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative al prezzo.

ELEMENTI QUANTITATIVI (max punti 42)

Criterio di valutazione		Sub criteri
4	Radicamento territoriale 2 pt	4.1 per ogni gruppo di 15 tesserati/soci iscritti nella disciplina praticata nell'ultima stagione sportiva (2016/2017) residenti nel Comune di Collesalvetti 1 punto per ogni gruppo fino ad un massimo di 2 punti
5	Apertura impianto	5.1 Ore di apertura settimanali riservate a soggetti terzi



	5 punti	1 punto ogni ora fino ad un massimo di 5 punti
6	Riduzione quota iscrizione 5 punti	6.1 Riduzione percentuale della quota di iscrizione alle attività del soggetto gestore per gli utenti residenti nel comune di Collesalvetti ulteriore rispetto a quella obbligatoria del 30% Fino ad un massimo di 5 punti
7	Canone 30 pt	7.1 Rialzo % del canone fino ad un massimo di 30 pt

Per l'assegnazione del punteggio di cui all' elemento 6 e 7 sarà valutata l'offerta di ribasso presentata sulla quota di iscrizione.

Il relativo punteggio sarà assegnato in applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \cdot (R_i / R_{\max})$$

Dove

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Sarà nominato aggiudicatario l'offerente che avrà conseguito il punteggio massimo ottenuto dalla sommatoria dei punteggi assegnati per tutti i criteri tecnici ed economici.

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

5.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START <https://start.toscana.it/>, e le offerte tecniche ed economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione della procedura telematica, devono pervenire entro e non oltre il 03.07.2017 ore 13:00. Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presente sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuto al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

5.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



Quale documentazione amministrativa, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente (fatto salvo quanto specificato in relazione alla garanzia, alla tassa di gara e alla dichiarazione bancaria) dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016:

1. domanda di partecipazione, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2. Possesso requisiti di ordine generale e speciale (N.B. dovranno essere dichiarati compilando tutte le parti del DGUE di cui all'allegato 1, nei punti rilevanti ai fini delle dichiarazioni richieste negli atti di gara, esclusa la parte V non pertinente con la presente procedura): dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rese da parte del legale rappresentante del concorrente utilizzando il form presente su START ed il modello di formulario di DGUE allegato al presente disciplinare e reso disponibile sulla stessa piattaforma START (allegato 2), a pena di esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:

a. possesso dei requisiti di ordine generale,(DGUE tutta la Parte III) di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nel formulario allegato (allegato 2). Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.

b. possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lettera b) del presente disciplinare di gara;

Idoneità (DGUE Parte IV – sez. A. punto 1)

1. dichiarazione in merito all' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per l'esercizio dell'attività di cui sopra e /o:

a. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

b. Per gli Enti di Promozione Sportiva e Federazione Sportiva riconoscimento del C.O.N.I.

N.B. in caso di società o associazioni sportive dilettantistiche, essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 90 della Legge n. 289 del 2002;



2. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i. (Allegato 4)

Capacità economico-finanziaria(DGUE Parte IV – sez. B. punto 4):

Ogni concorrente dovrà presentare una dichiarazione comprovante di avere avuto il bilancio degli ultimi 3 anni in utile, allegando estratto del medesimo.

Capacità tecnico-professionale (DGUE Parte IV – sez. C. punto 1b):

1) dichiarazione di aver gestito per almeno per 3 anni negli ultimi 5 anni, un impianto sportivo pubblico.

c. (per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016): possesso dell'autorizzazione del giudice delegato e relativi estremi, cui dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall'art. 110, comma 5, qualora l'ANAC, sentito il giudice delegato, subordini la partecipazione alla presente gara alla necessità di avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 3, paragrafo 3.1. Si precisa inoltre che, nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.110 citato, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati all'art. 3, paragrafo 3.1, del presente disciplinare di gara, da parte dell'impresa ausiliaria, deve essere dichiarato analiticamente come previsto nel modello formulario DGUE allegato 1 a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. Il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione previsto dall' art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si ricorda inoltre che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. Tale dichiarazione non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non costituiti, e in casi di avvalimento le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1. e 2, previste nel DGUE debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. Ogni componente dovrà rendere il DGUE per la dichiarazione del possesso dei requisiti. In caso di avvalimento dovrà essere presentato anche la dichiarazione di cui all'art. 3, punti c (Allegato 4) ed il contratto di cui al punto d.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, compilando, da parte di ciascun soggetto obbligato il modello allegato 5. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.



Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo presente nel DGUE. Tale dichiarazione è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

3. (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):

originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

4. (Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2, che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

5. Copia dei **bilanci degli ultimi 3 anni** da cui risulti l'utile;

6. Garanzia provvisoria pari al 2% ovvero € 9.719,67 del valore stimato, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Collesalvetti, con assegno circolare intestato al Comune di Collesalvetti.

La cauzione può essere costituita altresì mediante versamento di contanti presso la Tesoreria del Comune di Collesalvetti (Ag. MPS di Collesalvetti) oppure a mezzo bonifico bancario mediante il conto corrente di tesoreria C.C. Banca Monte Paschi Siena, agenzia Collesalvetti IBAN IT02X0103025000000000222615.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P N. 123 del 12.03.2014 ed integrata con la dizione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

In caso di cauzione costituita da assegno circolare/versamento o da deposito a titolo di pegno, il concorrente è tenuto a caricare sulla piattaforma START la copia scansionata e ad inoltrare il documento originale al Comune di Collesalvetti, Piazza della Repubblica, 32 , 57014 Collesalvetti (Li) entro lo stesso termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora non sia disponibile l'originale della fideiussione in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. In questo caso il concorrente dovrà provvedere anche all'inoltro separato dell'originale analogico (documento cartaceo) nello stesso termine di presentazione dell'offerta; il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.



La garanzia deve essere emessa a favore della stazione appaltante Comune di Collesalvetti e prevedere l'impegno, anche di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante valida fino alla fine del servizio.

In caso di cauzione costituita da assegno circolare, versamento presso la Tesoreria o da deposito a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere allegato all'assegno, alla ricevuta del versamento o al documento di deposito e caricato sulla piattaforma START. Qualora detto impegno non sia firmato digitalmente dal garante, occorre caricare sulla piattaforma la copia scansionata ed inoltrare il documento originale cartaceo con firma autografa del garante al Comune di Collesalvetti, Piazza della Repubblica, 32- 57014 Collesalvetti (Li) entro lo stesso termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte indicando sul plico " Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport CIG". Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce causa di esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di riunione dei concorrenti la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

La garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario/delegatario purché, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 come di seguito riportate:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per



cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i professionisti del raggruppamento o consorzio ordinario. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

7. Contributo AVCP. Stampa della ricevuta di pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 35,00 se effettuato on line o originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai.

Ai fini del pagamento di cui sopra si segnala che il CIG assegnato è

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato con le seguenti modalità:

a. On-line: mediante carta di credito dei circuiti VISA, Master Card, Diners, American Express, collegandosi al servizio di riscossione e seguendo le istruzioni a video.

b. In contanti: presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini previa presentazione del modello da scaricare collegandosi al "servizio di riscossione" dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

NB: collegandosi al sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> è presente, in basso a sinistra sulla homepage la delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 in vigore dal 01.01.2017 che specifica le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Al sito www.lottomaticaservizi.it sono indicati i punti vendita abilitati dove poter effettuare i pagamenti in contanti. Si segnala, tuttavia, che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010."

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria/delegataria.

Nel solo caso di operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato



nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

8. Attestazione avvenuto sopralluogo. I concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso l'impianto. Il sopralluogo è da ritenersi elemento essenziale per prendere visione dei luoghi e indispensabile per valutare l'offerta in funzione del servizio da svolgere.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto al geom. Riccardo Carpi al n. 0586 980281 o via e.mail all'indirizzo r.carpi@comune.collesalvetti.li.it, e potrà essere effettuato dal 05.06.2017 al 30.06.2017.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dai seguenti soggetti muniti di documento d'identità e di quanto segue:

1. titolare o legale rappresentante come da certificato/visura della camera di commercio;
2. direttore tecnico dell'impresa come da certificato/visura della camera di commercio;
3. soggetti muniti di procura notarile (copia della procura)
4. soggetto tecnico delegato dai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 3, munito di dichiarazione degli stessi ove si indicano i dati identificativi ed il ruolo svolto all'interno dell'impresa, con allegata copia del documento d'identità del dichiarante sottoscritta a pena di nullità.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti di cui sopra che appartengano ad una delle imprese facenti parte degli stessi o dalla capogruppo individuata o individuanda.

Nel caso dei consorzi di cui agli art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016, il sopralluogo può essere effettuato dal consorzio stesso o, in alternativa da un'impresa consorziata che lo stesso consorzio indicherà come impresa esecutrice in fase di gara.

N.B. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. L'assenza dell'attestazione non comporta l'esclusione, qualora agli atti dell'ufficio risulti presente l'attestazione di avvenuto sopralluogo che rimane all'amministrazione.

9. Dichiarazione di impegno alla piena attuazione del piano economico-finanziario offerto ed al rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione degli interventi (Allegato 4).

10. Capitolato di gara sottoscritto, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i componenti

11. Subappalto. Dichiarazione circa le eventuali parti di servizio che il concorrente intende subappaltare, nei limiti previsti dalle vigenti normative (Da dichiarare nel DGUE Parte II-sez A punto D)

12. Dichiarazioni in materia di anticorruzione: Dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici, consultabile tra gli atti di gara, e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (Allegato 4)



5.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 5.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali ai sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento essenziale ai fini dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, in quanto imposto dal D.P.R. n. 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. n.50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, in quanto essenziali nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

È fatta salva la possibilità che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016) sottoscrivendole con firma autografa.

Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 5.1.1 le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste a pena di esclusione dalla gara, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ai sensi dell' art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, l'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 3.3 (avvalimento) e 5.1.1, anche da parte o relative a soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione, l'invito al concorrente a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario, nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà l'esclusione dalla procedura. La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

5.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

La documentazione concernente l'offerta tecnica, deve essere contenuta nella busta elettronica ad essa relativa, a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, in formato elettronico, firmata digitalmente, a pena di immediata esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo delegatario in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, e deve contenere:



1. **Piano di gestione dell'attività sportiva** che evidenzi quanto offerto in relazione agli elementi indicati nell'art. 4, criterio di valutazione n. 1 e 2, che saranno oggetto di assegnazione del punteggio in sede di gara, redatto seguendo preferibilmente la numerazione dei criteri e dei sub criteri oggetto di valutazione;

2. **Piano di gestione dell'immobile**, che evidenzi quanto offerto in relazione agli elementi indicati nell'art. 4, criterio di valutazione n. 3, che saranno oggetto di assegnazione del punteggio in sede di gara. Qualora venissero offerte miglorie che comportano interventi sulla struttura dovrà essere allegato un progetto di massima (nella forma di uno studio di fattibilità ed il relativo piano economico – finanziario da cui si evinca l'ammortamento dell'investimento nei tre anni o al massimo nei 5 anni come previsto dall'art.2)

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le miglorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta virtuale relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del canone offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta. Ai sensi 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

N.B. Non saranno valutate offerte tecniche che non contengano elementi ulteriori rispetto agli obblighi già previsti nel capitolato, nel disciplinare e negli atti di gara.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali..

L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. come previsto dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 184/2006.

5.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

La documentazione relativa all'Offerta economica, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START, deve essere firmata digitalmente a pena di immediata esclusione ai



sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. indicazione in cifre, fino a due decimali, del rialzo % offerto sull'importo del canone a carico del concessionario posto a base di gara compilando l'apposito form sulla piattaforma START.

2. l'indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali) non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs.n.50/2016, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi ex lege sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori interenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START.

Sarà richiesta sulla piattaforma anche l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs.n.50/2016 mediante creazione di apposito spazio ove inserire apposita dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente sia costituito da imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, a pena di immediata esclusione dalla procedura in quanto irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 6 SUBAPPALTO

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che si intende subappaltare a terzi la quota parte subappaltabile non può essere superiore al



30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi ai sensi dell'art.105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto di appalto.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, alle ore 9:30 del giorno 04.07.2017, fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Collesalvetti, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare il RUP delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione prevista, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.



La seduta di apertura delle buste elettroniche è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti dei partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet del Comune di Collesalveti www.comune.collesalveti.li.it al link dedicato alla procedura in oggetto, l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante, procede:

- a) all'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- b) all'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

Il Rup provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti e alla sua pubblicazione, entro due giorni, sul profilo di committente del Comune di Collesalveti www.comune.collesalveti.li.it sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara", al link dedicato alla procedura in oggetto), al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. A norma dell'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso avverso il provvedimento di cui al precedente periodo può essere proposto nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Rup provvederà a comunicare tempestivamente, mediante p.e.c., ai concorrenti ammessi ed esclusi l'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo di committente.

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà:

- a) all'apertura delle buste elettroniche "offerta tecnica" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- b) all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 5;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto al RUP ai fini degli adempimenti conseguenti.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui al precedente art. 4.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 4, la commissione procederà, in seduta



pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul profilo di committente del Comune di Collesalveti www.comune.collesalveti.li.it sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara", al link dedicato alla procedura in oggetto, alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati, alla loro registrazione sul portale ed all'apertura delle buste elettroniche "offerta economica".

Dopo l'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà alle relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di altra sua irregolarità, la commissione procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte, sarà attribuito il punteggio relativo al criterio "prezzo", anch'esso indicato all'art. 4 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, sarà dichiarata, in seduta pubblica, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, di cui sarà disposta l'esclusione, e sarà individuata la migliore offerta congrua, formulando al RUP, la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione.

Il RUP avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dal miglior offerente e procederà all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del medesimo ai sensi dell'art. 86 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la stazione appaltante, procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, se non già effettuate, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta. Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, il RUP procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

L'aggiudicazione, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.



La stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A – Documentazione".

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.



Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;

- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;

- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;

- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, visionando tutta la documentazione relativa. L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione definitiva potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario. La stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico e sarà soggetto a registrazione.

Tutte le spese contrattuali (bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

La stazione appaltante dichiara fin d'ora che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,



comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Collesalveti rende disponibile sul proprio sito internet www.comune.collesalveti.li.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara", nonché mediante la piattaforma telematica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/>, l'accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale. Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.n. 50/2016, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, la stazione appaltante utilizza i seguenti mezzi: piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.collesalveti.li.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara". Pertanto, ogni volta in cui nel presente disciplinare e/o negli atti di gara si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara, le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra riportate.

Il Responsabile unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Donatella Donati – tel. 0586/980230 – e-mail d.donati@comune.collesalveti.li.it.

I chiarimenti tecnici possono essere inoltrati ai recapiti sopra riportati.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START presente all'interno della stessa procedura oppure al seguente indirizzo e-mail: garecontratti@comune.collesalveti.li.it, entro e non oltre il giorno 29.06.2017. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa al "dettaglio gara" nonché sul sito internet del Comune di Collesalveti sopra riportato e tenute costantemente aggiornate.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che: - i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del corretto svolgimento della stessa, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi; il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;



- al personale dipendente della stazione appaltante;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante; i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia, in via esemplificativa ma non esaustiva il D.Lgs.n. 50/2016, le linee guida ANAC, la l.r. Toscana n.38/2007 e la normativa di settore.

Allegati :

- Allegato 1) Relazione tecnica illustrativa e piano economico finanziario
- Allegato A) Relazione tecnico illustrativa e piano economico finanziario
- Allegato B) Relazione tecnico illustrativa e piano economico finanziario
- Allegato 2) DGUE
- Allegato 3) Dichiarazione ausiliario
- Allegato 4) Dichiarazioni ulteriori
- Allegato 5) Dichiarazione art. 80, comma 3 soggetti singoli
- Allegato 6) Capitolato speciale d'appalto
- Tav.1 planimetria

Collesalveti, 31.05.2017

La Responsabile dei Servizi economico finanziari
Rag .Donatella Donati